

COMUNE DI ROSSIGLIONE

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

ORIGINALE
COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N.

OGGETTO: **: APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2021.**

L'anno addì del mese di
alle ore e minuti nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
Katia PICCARDO	Sindaco	X	
Giorgio BASSANO	Vice Sindaco	X	
Federico ODONE	Assessore	X	
Totale		<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="-"/>

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa

nella sua qualità di assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il comma 816 a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...";
- il comma 837 a mente del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...";
- il comma 838 a mente del quale "... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale adottata nella seduta odierna con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria";

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al comma 841 e al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2021 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, riportati nel prospetto di cui all'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla deliberazione/alle deliberazioni in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi e canoni che sono sostituiti dal presente canone;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 106, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno...";
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale

Tutto ciò premesso e considerato

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge dai n. dieci Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia di approvare, per l'anno 2021, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare mandato per procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;
- di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Allegato

TARIFFARIO CANONE UNICO

art. 1 comma 819 lettera b) legge n. 160 del 27 dicembre 2019

COMUNE DI ROSSIGLIONE

Descrizione	Tariffa	Coefficiente da	TARIFFA ANNUA Zona 1 Centro abitato BASE	TARIFFA ANNUA Zona 2 Campagna (-3%) BASE	Maggiorazione Regolamento Canone Unico Art. 27 - comma 2 applicata alla tariffa base di riferimento	TARIFFA ANNUA Zona 1 ANNUALE MAGGIORATA	TARIFFA ANNUA Zona 2 ANNUALE MAGGIORATA
Tipo Pubblicità	standard di legge annua	applicare alla tariffa standard annua					
	30,00€						
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ART. 26							
ORDINARIA SINO AD 1 MQ		0,379	€ 11,360	€ 11,019			
ORDINARIA SUPERIORE AD 1 MQ		0,568	€ 17,040	€ 16,529			
MAGGIORAZIONI							
SUPERFICIE TRA 5 MQ E 8 MQ					Let. D 50%	25,56 €	24,79 €
SUPERFICIE MAGGIORE DI 8 MQ					Let. D 100%	34,08 €	33,06 €
LUMINOSA MAGGIORAZIONE DEL 100%							
LUMINOSA SINO AD 1 MQ					Let. D 100%	22,72 €	22,04 €
LUMINOSA SUPERIORE AD 1 MQ					Let. D 100%	34,08 €	33,06 €
LUMINOSA SUPERFICIE TRA 5 MQ E 8 MQ					Let. D 100%+50%	42,60 €	41,32 €
LUMINOSA MAGGIORE DI 8 MQ					Let. D 100%+100%	51,12 €	49,59 €
Tipo Pubblicità	Tariffa standard di legge annua	Coefficiente da applicare alla tariffa standard annua	TARIFFA ANNUA Zona 1 Centro abitato BASE	TARIFFA ANNUA Zona 2 Campagna (-3%) BASE	Maggiorazione Regolamento Canone Unico Art. 27 - comma 2 applicata alla tariffa base di riferimento	TARIFFA ANNUA Zona 1 ANNUALE MAGGIORATA	TARIFFA ANNUA Zona 2 ANNUALE MAGGIORATA
	30,00€						
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA - ART. 26							
AUTOVEICOLO INF. A 30 QUINTALI		2,479	€ 74,370	€ 72,139			
AUTOVEICOLO SUP. A 30 QUINTALI		3,718	€ 111,550	€ 108,204			
MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NEI PUNTI PRECEDENTI		1,239	€ 37,180	€ 36,065			
AUTOVEICOLI CON RIMORCHIO INF. 30 QUINTALI					1°Comma 100%	148,740 €	144,278 €
AUTOVEICOLI CON RIMORCHIO SUP. 30 QUINTALI					1°Comma 100%	223,100 €	216,407 €
Descrizione	Tariffa standard di legge annua	Coefficiente da applicare alla tariffa standard annua	TARIFFA ANNUA Zona 1 Centro abitato BASE	TARIFFA ANNUA Zona 2 Campagna (-3%) BASE	Maggiorazione Regolamento Canone Unico Art. 27 - comma 2 applicata alla tariffa base di riferimento	TARIFFA ANNUA Zona 1 ANNUALE MAGGIORATA	TARIFFA ANNUA Zona 2 ANNUALE MAGGIORATA
	30,00€						
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA EFFETTUATA CON STRISCIONI CHE ATTRAVERSANO LA STRADA ART. 24 Comma 2 - ART. 26							
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI SINO AD 1 METRO - ORDINARIA		0,379	€ 11,360	€ 11,019			
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI SUP. AD 1 MQ ORDINARIA		0,568	€ 17,040	€ 16,529			
MAGGIORAZIONI							
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI SUP. A 5 MQ SINO A MQ 8 - ORDINARIA					Let. D 50%	25,56 €	24,79 €
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI OLTRE MQ 8 - ORDINARIA					Let. D 100%	34,08 €	33,06 €
LUMINOSA MAGGIORAZIONE DEL 100%							
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI SINO AD 1 METRO - LUMINOSA					Let. D 100%	22,72 €	22,04 €
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI SUP. A 1 MQ SINO A MQ 5 - LUMINOSA					Let. D 100%	34,08 €	33,06 €
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI SUP. A 5 MQ SINO A MQ 8 - LUMINOSA					Let. D 100%+50%	42,60 €	41,32 €
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI OLTRE MQ 8 - LUMINOSA					Let. D 100%+100%	51,12 €	49,59 €

Descrizione	Tariffa	Coefficiente da	TARIFFA	TARIFFA GIORNALIERA	Maggiorazione Regolamento	TARIFFA A FOGLIO	TARIFFA A FOGLIO
Tipo Pubblicità	standard di legge annua	applicare alla tariffa standard giornaliera	Zona 1 Centro abitato BASE	Zona 2 Campagna (-3%) BASE	Canone Unico Art. 27 - comma 2 applicata alla tariffa base di riferimento	Zona 1 Centro abitato MAGGIORATA	Zona 2 Campagna (-3%) MAGGIORATA
DISTRIBUZIONE VOLANTINI - ART. 26							
PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI	0,60 €						
		5,170	€ 3,10	€ 3,01			
PUBBLICITA' SONORA - ART. 26							
PUBBLICITA' SONORA		15,500	€ 9,30	€ 9,02			
Descrizione	Tariffa	Coefficiente da	TARIFFA	Maggiorazione Regolamento	TARIFFA		
Pubbliche Affissioni	standard di legge annua	applicare alla tariffa standard giornaliera	A FOGLIO ZONA UNICA	Canone Unico Art. 27 - comma 2 applicata alla tariffa base di riferimento	A FOGLIO ZONA UNICA		
AFFISSIONI - ART. 38 - 39 - 40							
AFFISSIONI PARI O SUPERIORI A 50 FOGLI							
primi 10 giorni - durata minima							
affissioni pari o superiori a 50 fogli (70X100) 1 foglio		1,717		€ 1,03			
per ogni periodo successivi di 5 giorni		0,520		€ 0,31			
da 11 giorni a 15 giorni				€ 1,34			
da 16 giorni a 20 giorni				€ 1,65			
da 21 giorni a 25 giorni				€ 1,97			
da 25 giorni a 30 giorni				€ 2,28			
AFFISSIONI PARI O SUPERIORI A 50 FOGLI							
AFFISSIONI DI MANIFESTI COSTITUITI DA 8-12 FOGLI - ART. 39							
MAGGIORAZIONE DEL 50%							
primi 10 giorni - durata minima							
affissioni pari o superiori a 50 fogli (70X100) 1 foglio				Art. 39-N. 2	50%		€ 1,55
per ogni periodo successivi di 5 giorni				Art. 39-N. 2	50%		€ 0,47
da 11 giorni a 15 giorni				Art. 39-N. 2	50%		€ 2,01
da 16 giorni a 20 giorni				Art. 39-N. 2	50%		€ 2,48
da 21 giorni a 25 giorni				Art. 39-N. 2	50%		€ 2,95
da 25 giorni a 30 giorni				Art. 39-N. 2	50%		€ 3,42
AFFISSIONI PARI O SUPERIORI A 50 FOGLI							
AFFISSIONI DI MANIFESTI COSTITUITI DA OLTRE 12 FOGLI - ART. 39							
MAGGIORAZIONE DEL 100%							
primi 10 giorni - durata minima							
affissioni pari o superiori a 50 fogli (70X100) 1 foglio				Art. 39-N. 2	100%		€ 2,06
per ogni periodo successivi di 5 giorni				Art. 39-N. 2	100%		€ 0,62
da 11 giorni a 15 giorni				Art. 39-N. 2	100%		€ 2,68
da 16 giorni a 20 giorni				Art. 39-N. 2	100%		€ 3,31
da 21 giorni a 25 giorni				Art. 39-N. 2	100%		€ 3,93
da 25 giorni a 30 giorni				Art. 39-N. 2	100%		€ 4,56
AFFISSIONI INFERIORI A 50 FOGLI - ART. 39							
MAGGIORAZIONE DEL 50%							
primi 10 giorni - durata minima							
affissioni inferiori a 50 fogli (70X100) 1 foglio				Art. 39-N. 1	50%		€ 1,55
per ogni periodo successivi di 5 giorni				Art. 39-N. 1	50%		€ 0,47
da 11 giorni a 15 giorni				Art. 39-N. 1	50%		€ 2,01
da 16 giorni a 20 giorni				Art. 39-N. 1	50%		€ 2,48
da 21 giorni a 25 giorni				Art. 39-N. 1	50%		€ 2,95
da 25 giorni a 30 giorni				Art. 39-N. 1	50%		€ 3,42

Descrizione	Tariffa	Coefficiente da	TARIFFA	Maggiorazione Regolamento	TARIFFA
-------------	---------	-----------------	---------	---------------------------	---------

Pubbliche Affissioni	standard di legge annua	applicare alla tariffa standard giornaliera	A FOGLIO ZONA UNICA	Canone Unico Art. 27 - comma 2 applicata alla tariffa base di riferimento	A FOGLIO ZONA UNICA
AFFISSIONI INFERIORI A 50 FOGLI - ART. 39					
MAGGIORAZIONE DEL 50%					
AFFISSIONI DI MANIFESTI COSTITUITI DA 8-12 FOGLI - ART. 39					
MAGGIORAZIONE DEL 50%					
primi 10 giorni - durata minima					
affissioni inferiori a 50 fogli (70X100) 1 foglio				Art. 39-N. 1-2	50% € 2,32
per ogni periodo successivi di 5 giorni				Art. 39-N. 1-2	50% € 0,70
da 11 giorni a 15 giorni					
da 16 giorni a 20 giorni					
da 21 giorni a 25 giorni					
da 25 giorni a 30 giorni					
AFFISSIONI INFERIORI A 50 FOGLI - ART. 39					
MAGGIORAZIONE DEL 50%					
AFFISSIONI DI MANIFESTI COSTITUITI DA OLTRE 12 FOGLI - ART. 39					
MAGGIORAZIONE DEL 100%					
primi 10 giorni - durata minima					
affissioni inferiori a 50 fogli (70X100) 1 foglio				Art. 39-N. 1-2	100% € 3,100
per ogni periodo successivi di 5 giorni				Art. 39-N. 1-2	100% € 0,94
da 11 giorni a 15 giorni					
da 16 giorni a 20 giorni					
da 21 giorni a 25 giorni					
da 25 giorni a 30 giorni					
DIRITTO D'URGENZA - ART 42 LETTERA H)					
20% canone calcolato per i manifesti					
importo minimo diritto d'urgenza € 40,00					

Tipologia di occupazione	Coefficiente da applicare alla tariffa standard	ZONA 1		ZONA 2		Riduzioni e maggiorazione Regolamento canone unico Art. 27	ZONA 1		ZONA 2	
		TARIFFA ANNUALE	Coefficiente da applicare alla tariffa standard	TARIFFA ANNUALE	Coefficiente da applicare alla tariffa standard		TARIFFA ANNUALE AGEVOLATA	TARIFFA ANNUALE AGEVOLATA		
PERMANENTE										
TARIFFA STANDARD € 30,00										
OCCUPAZIONI PERMANENTI - TARIFFA A MQ E METRO LINEARE										
NON ESPRESSAMENTE TARIFFATE										
Occupazione suolo	1,053	31,590	0,805	24,160						
Occupazione soprassuolo	0,527	15,800	0,403	12,080						
Occupazione sottosuolo	0,527	15,800	0,403	12,080	Let. H	75,00%	€ 3,950		€ 3,020	
PASSI CARRABILI										
mt	0,527	15,800	0,403	12,080		0,00%	€ 15,800		€ 12,080	
OCCUPAZIONI PERMANENTE CON DEHOR - SEDIE E TAVOLI										
	0,800	24,000	0,612	18,360	Let. E	50,00%	€ 12,000		€ 9,180	
OCCUPAZIONI PERMANENTE CON TENDE										
	0,176	5,280	0,134	4,020	Let. G	10,00%	€ 4,752		€ 3,618	
Tipologia di occupazione	Coefficiente da applicare alla tariffa standard	ZONA 1		ZONA 2		Riduzioni e maggiorazione Regolamento canone unico Art. 27	ZONA 1		ZONA 2	
		TARIFFA A GIORNO	Coefficiente da applicare alla tariffa standard	TARIFFA A GIORNO	Coefficiente da applicare alla tariffa standard		TARIFFA ANNUALE AGEVOLATA	TARIFFA ANNUALE AGEVOLATA		
TEMPORANEA										
TARIFFA STANDARD € 0,60										
OCCUPAZIONI TEMPORANEE - TARIFFA A MQ E METRO LINEARE										
NON ESPRESSAMENTE TARIFFATE										
Occupazione suolo	1,883	€ 1,130	1,400	€ 0,840						
Occupazione soprassuolo	0,933	€ 0,560	0,683	€ 0,410						
Occupazione sottosuolo	0,019	€ 0,560	0,014	€ 0,410	Let. H	75,00%	€ 0,140		€ 0,103	
OCCUPAZIONE ATTIVITA' EDILE SUOLO - SOPRASSUOLO										
(VEDI NOTA ART. 27 C. 3 E C. 4)	1,883	€ 1,130	0,933	€ 0,560	Let. D	30,00%	€ 0,791		€ 0,392	
OCCUPAZIONI TEMPORANEA CON TENDE										
	0,933	€ 0,560	0,683	€ 0,410	Let. G	10,00%	€ 0,504		€ 0,369	
OCCUPAZIONI TEMPORANEA CON DEHOR - SEDIE E TAVOLI										
	0,467	€ 0,280	0,347	€ 0,208	Let. E	50,00%	€ 0,140		€ 0,104	
OCCUPAZIONE BANCHI AMBULANTI (MERCATI SETTIMANALI)										
	0,500	€ 0,300	0,372	€ 0,223						
OCCUPAZIONI SPETTACOLI VIAGGIANTI										
	0,617	€ 0,370	0,458	€ 0,275	Let. C	40,00%	€ 0,222		€ 0,275	
OCCUPAZIONI MANIFESTAZIONI										
	0,150	€ 0,090		€ 0,067	Let. A	50,00%	€ 0,045		€ 0,023	
OCCUPAZIONI FIERE										
	1,883	€ 1,130	1,400	€ 0,840	Let. F	10,00%	€ 1,017		€ 0,756	
Tipologia di occupazione	Coefficiente da applicare alla tariffa standard	TARIFFA FORFETTARIA APPLICABILE AD OGNI UTENZA								
OCCUPAZIONI CON CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'	non si applica	€ 1,500 IMPORTO MINIMO € 800,00								
OCCUPAZIONE EFFETTUATA CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE	non si applica	€ 1,500 IMPORTO MINIMO € 800,00								

NOTA: ART. 27 C.3 e C.4

per le occupazioni temporanee, aventi durata superiore ai 15 giorni è applicata una riduzione del 10%

per le occupazioni temporanee, aventi durata superiore ai 30 giorni è applicata una riduzione del 25%

COMUNE DI ROSSIGLIONE
(Città Metropolitana di Genova)

SCHEDA PARERI

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21_DEL 11/03/2021

OGGETTO: APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2021.


Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000, n.267, i Responsabili dell'Area Amministrativa, Finanziaria e Tecnica esprimono il parere di cui al seguente prospetto, per quanto concerne la regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile dell'Area esprime parere

FAVOREVOLE

CONTRARIO in quanto

IL RESPONSABILE DELL'CONTABILE
(Dott. Marco DODERO)




Il Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere:

FAVOREVOLE

CONTRARIO in quanto

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Dott. Marco DODERO)



Rossiglione, lì

Comunicazioni e trasmissioni:

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Dott.ssa Katia PICCARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Marco DODERO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la deliberazione di cui sopra, posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 24 MAR. 2022, vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, li 24 MAR. 2022

f.to Dott. Marco DODERO

Copia conforme ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, li 24 MAR. 2022



Marco Dodero

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ ai sensi degli artt. 124 – 1° comma e 134 – 3° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rossiglione (Ge), li _____
